

Comune di Caprauna (Cuneo)

**Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 28.11.2010 "Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (modifiche alla LR 8 luglio 1999, n. 19 e alla LR 6 agosto 1998 n. 21) Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2007 n. 267-31038 (Modifiche al testo del Regolamento tipo)"**

Il Consiglio Comunale  
*delibera*

1) Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 30.9.2005 e n. 6 del 31.2.2006 in conformità di quello regionale tipo e precisamente:

Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della Commissione edilizia è facoltativa.

Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. omissis

2. omissis

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;

2) Di dare atto che con il suddetto adeguamento il Regolamento Edilizio risulta conforme a quello Regionale Tipo.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia ed Urbanistica per gli adempimenti di legge.

6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che si è provveduto con separata, unanime votazione.